



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**SPETT. LI CLIENTI**

**- LORO SEDI-**

Circolare n. 13/2012

Castelfranco Veneto, 29 Agosto 2012.

**Oggetto: vendite prodotti agricoli fra operatori economici.  
Nuovi adempimenti che entreranno in vigore a partire dal 24 ottobre 2012.**

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, sono oggi regolamentati **dall'art. 62 del DL n. 1/2012**, convertito in Legge n. 27 in data 24/3/2012.

Il citato articolo, rubricato "*Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*" prevede l'obbligo di redigere un **contratto in forma scritta per le transazioni commerciali tra imprese**, pena la nullità dello stesso e l'applicazione di sanzioni amministrative da 516 a 20.000 euro (l'entità della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione).

La forma scritta riguarda i seguenti elementi: **le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.**

Il contratto, avendo come oggetto prodotti soggetti a IVA, non richiede l'obbligo di registrazione.

La forma scritta **non è obbligatoria** nel caso di **cessioni dirette a privati** e nel caso di **conferimenti delle aziende a società cooperative in qualità di soci.**

La norma oltre ad imporre la forma del contratto stabilisce alcuni contenuti ed obblighi delle parti: devono avere caratteristiche di **trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciprocità delle prestazioni.** Da ciò emerge il divieto di imporre

condizioni eccessivamente gravose per una delle parti rispetto alle prestazioni dell'altra.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, il legislatore prevede i seguenti obblighi che dovranno essere osservati a partire dal **24 ottobre prossimo**:

- se oggetto della cessione sono **prodotti deteriorabili**, i pagamenti devono essere effettuati entro **30 giorni** dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (i termini per l'emissione della fattura sono quelli previsti dalla normativa IVA);
- se oggetto della cessione sono **prodotti non deteriorabili**, i pagamenti devono essere effettuati entro **60 giorni** dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

L'art. 62 comma 4 del decreto attuativo specifica cosa si intende per **prodotto alimentare deteriorabile**:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigeranti, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
  - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
  - aW superiore a 0,91;
  - pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.

Se la cessione riguarda contemporaneamente prodotti deteriorabili e non deteriorabili si dovranno emettere **fatture separate**.

La violazione di tali obblighi è punita con sanzione amministrativa da 500 a 500.000 euro (l'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi).

Infine, in caso di ritardo nel pagamento il cedente ha diritto inderogabile agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, nella misura di due punti percentuali in più del saggio di interesse di riferimento. Attualmente tale tasso di riferimento è pari all'8%, perciò considerando la maggiorazione prevista, sarà pari al 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altra informazione.

Con i migliori saluti.

*- Michela Pellizzer -*

*- Vanessa Zilio-*